

NORMATIVA SU LAVORO FESTIVO E DI SABATO, MISSIONI, FORMAZIONE, POLIZZE KASKO E INFORTUNI

Siamo ormai alla vigilia della migrazione procedurale delle Casse del Centro e del Gruppo CRFirenze.

Riteniamo utile richiamare la normativa contrattuale in merito alle prestazioni nei giorni di sabato e domenica, al trattamento di missione per i colleghi di task force e a quello relativo alla formazione, nonché alle coperture assicurative.

LAVORO FESTIVO E DI SABATO

LAVORO NELLA GIORNATA DI SABATO

Nel caso venga richiesta la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, ai Quadri Direttivi spetta il correlativo riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Il personale delle Aree Professionali, invece, nel caso di prestazione lavorativa di sabato, può scegliere il recupero attraverso la banca delle ore (comunque fino al limite annuo stabilito per la banca delle ore) oppure il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%.

LAVORO NELLA GIORNATA DI DOMENICA

Al personale che presta servizio nel giorno fissato per il riposo spetta un riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Viene effettuato di norma il giorno successivo, o in altra giornata concordata. Le ore di riposo sono pari alle ore di prestazione effettuata nella domenica (con frazioni di 15 minuti) e con un massimo di 7 ore e 30 minuti: ad esempio 5 ore di lavoro nella domenica sono pari a 5 ore di riposo compensativo.

Per le Aree Professionali è previsto, oltre al riposo compensativo, il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 25%.

MISSIONI

Per quanto riguarda il trattamento economico, le missioni si dividono in:

- **Missioni a “corto raggio”**, se la distanza tra residenza (o piazza di lavoro se la missione inizia/termina da lì) e luogo di missione non supera i 25 Km:
 - rimborso spese di viaggio;
- **Missioni da 1 a 4 giorni nel mese:**
 - rimborso spese di viaggio,
 - rimborso a piè di lista (con il limite massimo della diaria e con le stesse regole) del pranzo, della cena e del pernottamento;

- **Missioni oltre 4 giorni nel mese:**
 - rimborso spese di viaggio,
 - trattamento di diaria (ricomprendendo tutti i giorni di missione nel mese), Per i Quadri Direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese (rimborsi a piè di lista).

Il periodo relativo ai viaggi, anche se fuori dall'orario di lavoro, non è retribuito come lavoro straordinario.

Rimborso spese di trasporto e tabelle uso auto

In genere, il mezzo di trasporto consentito è quello pubblico. Le prenotazioni di viaggio devono avvenire tramite l'Agenzia viaggi convenzionata con l'Azienda, i cui riferimenti sono disponibili nella Intranet aziendale. Le eventuali spese di trasporto sostenute vengono rimborsate solo dietro presentazione di documenti fiscali in originale. L'utilizzo del taxi, anche se in convenzione, è ammesso per spostamenti di lavoro da/per le stazioni ferroviarie o aeroportuali il giorno di arrivo e di partenza nonché per percorsi urbani in mancanza del servizio pubblico o in casi di effettiva necessità.

L'autorizzazione all'utilizzo della propria autovettura è legato alle necessità (località non adeguatamente servita dai mezzi pubblici) e va concordato preventivamente. I rimborsi auto avvengono per i chilometri compresi tra la residenza e il luogo della missione (calcolati in base al programma disponibile sul sito www.viamichelin.it, inserendo l'indirizzo e utilizzando il percorso più breve), oltre al rimborso di eventuali pedaggi autostradali. Anche la missione per formazione comporta lo stesso rimborso. E' prevista una unica cifra sia per le auto a benzina che diesel, senza alcuna distinzione di cilindrata:

- Importo in vigore dal 1/1/2009: € 0,38 netti al Km

Diarie

Il trattamento di diaria, riconosciuto se si superano 4 giorni di missione nel mese, si compone di frazioni:

- 1/3 per il pranzo se la partenza sia avvenuta prima delle ore 12.45 ed il rientro dopo le ore 14.00, sempre che la missione duri più di 3 ore;
- 1/3 per la cena se se la partenza sia avvenuta prima delle ore 18.00 ed il rientro dopo le ore 21.30, sempre che la missione duri più di 3 ore;
- 2/3 per i due pasti se la partenza sia avvenuta prima delle ore 12.45 ed il rientro dopo le ore 21.30. Spetta comunque il riconoscimento del 2° terzo di diaria per missioni giornaliere di oltre 10 ore di durata o nel caso di rientro dopo le 18.30 nelle missioni superiori alle 24 ore;
- 1/3 per la cena e 1/3 per il pernottamento (o albergo convenzionato con l'azienda) se la partenza sia avvenuta dopo le ore 12.45 ma prima delle ore 20.00 ed il rientro nella giornata successiva;
- 1/3 per il pernottamento (o albergo convenzionato con l'azienda) se la partenza sia avvenuta dopo le ore 20.00 ed il rientro nella giornata successiva.

E' possibile optare per il rimborso a piè di lista, con il corrispondente decurtamento del terzo di diaria, non solo per il pernottamento ma anche per i pasti.

Le prenotazioni alberghiere devono avvenire tramite l'Agenzia viaggi convenzionata con l'Azienda, i cui riferimenti sono disponibili nella Intranet aziendale.

Importi lordi¹ relativi a 1/3 di diaria

Comuni	Quadri Direttivi	3 ^a Area e 2A3L	2A2L e 2A1L	1 ^a Area
Fino a 200.000 abitanti	44,55	26,47	20,92	19,63
Da 200.000 a 500.000 abitanti	49,01	29,11	23,01	21,59

¹ Per quanto riguarda il trattamento contributivo e fiscale, la diaria è esente fino a € 46,48 giornaliere; se sono riconosciute anche spese per alloggio o vitto, l'importo esente è ridotto a € 30,99; se sono riconosciute anche spese per alloggio e vitto, l'importo esente è ridotto a € 15,49.

Da 500.000 a 1.000.000 abitanti	53,47	31,76	25,10	23,55
Oltre 1.000.000 abitanti	57,92	34,41	27,19	25,51

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

In caso di partecipazione a iniziative formative, oltre al rimborso delle spese di viaggio (stesso trattamento economico delle missioni), è previsto il rimborso a piè di lista (con il limite massimo della diaria e con le stesse regole) della cena e del pernottamento. Per il pranzo viene riconosciuto solo il buono pasto.

Il personale che partecipa a corsi di formazione in qualità di docente ha invece il trattamento di missione.

POLIZZE KASKO E INFORTUNIO

POLIZZA KASKO

È prevista una copertura assicurativa a carico dell'Azienda per il personale che, per esigenze di servizio, sia autorizzato ad utilizzare l'autovettura propria o di un familiare con lui convivente (sono escluse le motociclette).

La polizza rimborsa i danni eventualmente subiti fino a € 18.000 e con l'applicazione di una franchigia fissa di € 50. In caso di sinistro che causi la perdita totale dell'autovettura, viene liquidato il valore commerciale dell'auto stessa (comunque fino a € 18.000) senza l'applicazione della franchigia.

INFORTUNI PROFESSIONALI

Gli oneri economici conseguenti ad infortunio sul lavoro, escluso quello in itinere, sono coperti tramite il ricorso ad autoassicurazione aziendale.

L'indennizzo erogato è pari a:

- 4 volte la retribuzione annua lorda dell'interessato, con un massimale di € 1.050.000, in caso di morte;
- 5 volte la retribuzione annua lorda dell'interessato, con un massimale di € 1.050.000, in caso di invalidità permanente. L'assegno in questione è erogato al netto della eventuale liquidazione delle prime 5 annualità di rendita erogata dall'INAIL.

INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI

L'Azienda stipula per ogni lavoratore una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da infortuni extra-professionali (non va fatta quindi alcuna richiesta).

La polizza copre gli infortuni che si verificano al di fuori dell'attività lavorativa, compresi quelli occorsi durante l'intervallo di lavoro o gli infortuni "in itinere", cioè nel percorso dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

La polizza eroga un'indennità pari a:

- 4 volte la retribuzione annua lorda dell'interessato, con un massimale di € 1.050.000, in caso di morte;
- 5 volte la retribuzione annua lorda dell'interessato, con un massimale di € 1.050.000, in caso di invalidità permanente.

Nel caso di invalidità permanente inferiore al 100%, l'indennità erogata è collegata percentualmente ai gradi di invalidità accertata. Non è prevista alcuna liquidazione per invalidità inferiori al 3%.